

## UCCELLAGIONE E CONVENZIONE DI PARIGI

Il Cacciatore Italiano, n. 19, 1951: 365

Il rendiconto pubblicato da vari giornali sul congresso degli uccellatori a Bergamo mi induce a fare alcune precisazioni sui rapporti che esistono tra aucupio e Convenzione di Parigi per la protezione degli uccelli.

Va premesso che la convenzione ancora in vigore è quella del 1902, alla quale l'Italia non aderì, perché le seguenti disposizioni, pur con la possibilità di deroghe in casi speciali, non erano accettabili dal nostro Paese. Ecco:

- 1) Protezione assoluta dei passeracei, il cui peso medio sia inferiore ai 60 grammi.
- 2) Elenco tassativo degli uccelli utili all'agricoltura da proteggere, ed altro elenco degli uccelli ritenuti dannosi, dei quali è autorizzata in ogni tempo l'uccisione o la cattura.
- 3) Inclusione, senza discriminazione, delle reti fra i mezzi da proibire.

La convenzione del 18 ottobre 1950, firmata a Parigi dai rappresentanti dei seguenti Stati: Francia, Gran Bretagna, Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria, reca modifiche alla convenzione del 1902. Non parteciparono a questa conferenza rappresentanti dell'Italia, i quali hanno invece partecipato alla preparazione del protocollo nelle varie riunioni tenute per oltre un decennio dal Comitato Internazionale per la Protezione degli Uccelli e dal Conseil International de la Chasse.

Risultati di questo lavoro preparatorio sono stati i seguenti:

- 1) Abolizione del limite minimo di peso. Questo significa che uccellatori e uccellinai non hanno più contestazioni per la cattura e l'uccisione di uccelli di peso inferiore ai 60 grammi.
- 2) Abolizione degli elenchi di specie utili e di specie dannose, essendosi riconosciuto che l'utilità o il danno di una determinata specie sono in funzione di particolari condizioni di stagione e di ambiente, per cui è scientificamente provato che la grande maggioranza degli uccelli è decisamente utile alle colture durante la primavera, mentre in autunno (stagione di caccia e di aucupio) i danni possono diventare rilevanti.
- 3) Non è stato possibile limitare l'abolizione delle reti alle sole reti mobili, ma è stato redatto il primo comma dell'art. 5 nel modo seguente:  
«Le Alte Parti Contraenti si impegnano a vietare i metodi qui appresso enunciati, metodi suscettibili di causare la distruzione o la cattura in massa di uccelli e di infliggere loro sofferenze inutili. Tuttavia nei paesi dove tali metodi sono attualmente legalmente autorizzati, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad introdurre progressivamente nella loro legislazione misure proprie ad interdire o a controllare l'uso di tali metodi:

a) I lacci, il vischio, le trappole, le esche, le reti, i bocconi avvelenati, gli stupefacenti, gli uccelli da richiamo accecati».

La maggior parte di questi mezzi di aucupio è proibita in Italia dalla legge vigente del 1939. Inoltre le attuali consuetudini sociali insieme a ragioni economiche, determinano il graduale abbandono delle grandi uccellande, come è provato dal numero notevole di quelle che sono state dichiarate di pubblico interesse e la cui distruzione è impedita, ancorché esse non siano più in esercizio, dalle leggi sulla conservazione delle bellezze naturali.

L'art. 6 della Convenzione di Parigi prevede poi ed autorizza la cattura delle specie che possono arrecare danni ai campi, ai vigneti, ai giardini, ai frutteti, ai boschi, alla selvaggina e alla piscicoltura, bene inteso sotto la osservanza di norme da stabilire nelle singole legislazioni.

Finalmente l'art. 9 prevede la facoltà di catturare uccelli da tener vivi in gabbia o da esportare, secondo norme che sono di competenza di ciascun paese.

Come si vede, l'Italia, sulla base della legge del 1939, ancora vigente, può tranquillamente aderire, per quanto riguarda l'uccellazione, alla Convenzione di Parigi, giacché essa è perfettamente in linea con lo spirito e la lettera dell'art. 5 della Convenzione stessa.

Non sarebbe la stessa cosa ove si volessero fare passi indietro, nel senso di togliere le misure protettive contemplate dalla legge vigente. Allora noi protezionisti dovremmo batterci per l'applicazione dell'art. 9 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la tutela del paesaggio, del quale la fauna, e soprattutto gli uccelli, sono parte integrante.

*Alessandro Ghigi*